

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

17° anno n. L 87

30 marzo 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

74/161/CEE:

- * Decisione del Consiglio, del 14 gennaio 1974, per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan relativo alla fornitura di frumento tenero e di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare d'urgenza 1
- Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan relativo alla fornitura di frumento tenero e di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare d'urgenza 2
- Informazione concernente la firma dell'accordo relativo alla fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan 5

74/162/CEE:

- * Decisione della Commissione, dell'11 febbraio 1974, per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Ciad relativo alla fornitura di frumento tenero, granturco e sorgo a titolo di aiuto alimentare 6
- Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Ciad relativo alla fornitura di frumento tenero, di granturco e di sorgo a titolo di aiuto alimentare 7
- Informazione concernente la firma dell'accordo relativo alla fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Ciad 9

Commissione

74/163/CEE:

- * Decisione della Commissione, del 28 gennaio 1974, che autorizza la Repubblica italiana, per un periodo che scade il 30 settembre 1974, la commercializzazione di sementi certificate di festuca arundinacea e di pisello da foraggio appartenenti a varietà le cui sementi non possono essere commercializzate sul suo territorio... 10

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

74/164/CEE:	
* Parere della Commissione, del 4 febbraio 1974, diretto al governo dell'Irlanda e riguardante il progetto di regolamento irlandese « European Communities (international carriage of passengers), regulations 1973 »	11
74/165/CEE:	
* Raccomandazione della Commissione, del 6 febbraio 1974, relativa all'applicazione della direttiva del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità	12
74/166/CEE:	
* Prima decisione della Commissione, del 6 febbraio 1974, relativa all'applicazione della direttiva n. 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità	13
74/167/CEE:	
* Seconda decisione della Commissione, del 6 febbraio 1974, relativa all'applicazione della direttiva n. 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità	14
Convenzione complementare tra uffici nazionali di assicurazione del 12 dicembre 1973 ..	15
74/168/CEE:	
Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1974, che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara prevista dal regolamento (CEE) n. 193/74	22
74/169/CEE:	
Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1974, che fissa gli importi massimi per le forniture fob di latte scremato in polvere al Programma alimentare mondiale nel quadro della procedura di gara prevista dal regolamento (CEE) n. 233/74 ...	23
74/170/CEE:	
Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1974, che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara prevista dal regolamento (CEE) n. 194/74	25
74/171/CEE:	
Decisione della Commissione, del 15 febbraio 1974, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la trentottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72	26
74/172/CEE:	
Decisione della Commissione, del 4 marzo 1974, relativa alla fornitura d'urgenza, franco aeroporto, di latte scremato in polvere destinato al Niger a titolo di aiuto alimentare	27
74/173/CEE:	
Decisione della Commissione, del 4 marzo 1974, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la trentanovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72	29

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 1974

per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan relativo alla fornitura di frumento tenero e di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare d'urgenza

(74/161/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114, e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971: che questa convenzione è applicabile dal 1° luglio 1971;

considerando che, a seguito delle inondazioni sopravvenute in Pakistan durante il mese di agosto 1973, detto paese ha presentato una richiesta d'aiuto alimentare d'urgenza con nota verbale del 17 agosto 1973;

considerando che, per l'alimentazione delle popolazioni sinistrate, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza 20 000 tonnellate di frumento tenero, di cui 10 000 tonnellate nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1971/1972 e 10 000 tonnellate nell'ambito di quello per il 1972/1973, e 3 000 tonnellate di latte scremato in polvere che saranno consegnate tramite il Comitato internazionale della Croce Rossa,

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan relativo alla fornitura di frumento tenero e di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare d'urgenza, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 14 gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan relativo alla fornitura di frumento tenero e di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare d'urgenza

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN:

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo I

La Comunità economica europea, in appresso denominata « Comunità », fornisce, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza, alla Repubblica islamica del Pakistan, in appresso denominata « paese destinatario » :

- 20 000 tonnellate di frumento tenero alla rinfusa, di cui 10 000 nell'ambito del programma di aiuto alimentare in cereali della Comunità per il 1971/1972 e 10 000 nell'ambito di quello per il 1972/1973 ;
- 3 000 tonnellate di latte scremato in polvere che saranno consegnate tramite il Comitato internazionale della Croce Rossa. Le condizioni d'imballaggio e le caratteristiche del latte scremato in polvere sono specificate all'allegato I che forma parte integrante del presente accordo.

Articolo II

Le consegne del frumento sono effettuate cif porto di sbarco del paese destinatario.

Articolo III

Gli obblighi e le responsabilità della Comunità e del paese destinatario, per quanto riguarda in particolare la consegna e la presa in carico del frumento sono definiti nell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo IV

Il paese destinatario si impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione dei prodotti forniti, dal momento in cui sono presi in carico.

Articolo V

Il paese destinatario si impegna a utilizzare a fini di consumo i prodotti ricevuti a titolo di aiuto e a distribuirli gratuitamente alle popolazioni sinistrate a seguito delle inondazioni.

Articolo VI

Le parti contraenti si impegnano ad eseguire il presente accordo, in modo da non arrecare alcun pregiudizio alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. Esse prendono a tal fine le misure necessarie affinché le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali forniture.

Articolo VII

Il paese destinatario prende tutte le misure del caso per impedire:

- la riesportazione dei prodotti ricevuti a titolo di aiuto, nonché dei prodotti e sottoprodotti da essi derivati ;
- l'esportazione commerciale e non commerciale, per un periodo di sei mesi dall'ultima consegna, sia dei prodotti ottenuti localmente ed aventi la stessa natura di quelli ricevuti a titolo di aiuto, sia dei prodotti e sottoprodotti da essi derivati.

Articolo VIII

Il paese destinatario si impegna ad informare la Comunità delle modalità di esecuzione del presente accordo. A tal fine, esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i dati seguenti :

- non oltre 30 giorni dopo lo sbarco di ogni carico : porto e data di arrivo della nave ; natura, quantità e qualità dei prodotti scaricati ; data in cui è stato ultimato lo scarico ;
- ogni 3 mesi, fino alla completa utilizzazione dei quantitativi ricevuti a titolo di aiuto : quantitativi distribuiti, numero e qualità dei beneficiari, luogo, ritmo e modalità di distribuzione.

Articolo IX

Su richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi inerenti all'applicazione del presente accordo.

Articolo X

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

ALLEGATO I

Qualità e condizioni di imballaggio del latte scremato in polvere

I. *Requisiti di qualità:*

a) tenore di materie grasse:	al massimo 1,5%
b) tenore d'acqua:	al massimo 4,0%
c) acidità totale espressa in acido lattico:	al massimo 0,15% (18° Dornic)
d) ricerca dei neutralizzanti:	negativo
e) additivi autorizzati:	nessuno
f) prova della fosfatasi:	negativo
g) solubilità:	al massimo 0,5 ml (al minimo 99%)
h) grado di purezza:	al minimo disco B (15,0 mg)
i) tenore di germi:	al massimo 50 000 per g
k) titolo di colibacilli:	negativo in 0,1 g
l) sapore e odore:	genuino
m) aspetto:	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate.

II. *Imballaggio:*

- a) contenuto del peso netto di 25 chilogrammi;
- b) confezione:
 - aa) 4 sacchi di carta « Kraft », di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g per m²;
1 sacco in carta catramata interposta, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 140 g per m²;
1 tasca interna in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, saldata o a doppia legatura;
 - oppure
 - bb) 1 sacco di carta « clupak-poly-duplo », di resistenza corrispondente a un peso di almeno 50/20/50 g per m²;
2 sacchi di carta « Kraft », di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70/75 g per m²;
1 tasca interna in polietilene di almeno 0,10 mm di spessore, saldata o a doppia legatura;
- c) iscrizione sull'imballaggio (in lingua inglese):

« SKIMMED-MILKPOWDER — GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ».

ALLEGATO II

Disposizioni previste dall'articolo III dell'accordo

Articolo 1

La consegna si considera effettuata ed i rischi passano dalla Comunità al paese destinatario nel momento in cui la merce viene effettivamente prelevata dalla stiva della nave nel porto di sbarco.

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna della merce comprese le spese di scarico (quali disistivaggio, sollevamento, controllo) e le eventuali spese di alleggio.

Le eventuali spese di controballia e l'eventuale premio di celerità (dispatch money) nel porto di sbarco sono a carico o a beneficio del paese destinatario. I loro tassi e modalità, fissati nel contratto fra il mandatario della Comunità di cui all'articolo 5 e il vettore, devono essere stati preventivamente convenuti fra detto mandatario e la persona incaricata della ricezione dal paese destinatario di cui all'articolo 5.

Articolo 2

La Comunità notifica al paese destinatario quanto prima dopo l'imbarco della merce, il nome della nave indicando la data di carico, il quantitativo e la qualità della merce accertati al momento dell'imbarco e il porto di sbarco.

Articolo 3

La Comunità informa il paese destinatario della data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco almeno 10 giorni completi prima di tale data.

Essa fa inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare il paese destinatario, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave nel porto di sbarco.

Articolo 4

Alla consegna della merce è ammessa una tolleranza del 5% in meno del quantitativo di prodotto la cui fornitura è prevista dall'articolo I dell'accordo.

Articolo 5

Per l'esecuzione delle disposizioni del presente allegato, la Comunità designa un mandatario di cui essa comunica in tempo utile il nome e l'indirizzo al paese destinatario.

Il paese destinatario designa in ogni porto di sbarco una persona incaricata della ricezione e, prima dell'esecuzione dell'accordo, ne comunica il nome e l'indirizzo alla Comunità.

Informazione concernente la firma dell'accordo relativo alla fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica islamica del Pakistan

L'accordo tra la Comunità economica europea e il Pakistan, relativo alla fornitura di frumento tenero e di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare d'urgenza, che il Consiglio ha deciso di concludere il 14 gennaio 1974, è stato firmato a Bruxelles il 17 gennaio 1974

a nome del Consiglio delle Comunità europee dal sig. Ulrich Lebsanft, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, presidente del comitato dei rappresentanti permanenti, nonché dal sig. Hans-Broder Krohn, direttore generale della direzione generale « Sviluppo e cooperazione » della Commissione delle Comunità europee;

a nome del governo del Pakistan dal sig. Quamar ul Islam, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione di tale paese presso le Comunità europee.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 1974

per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Ciad relativo alla fornitura di frumento tenero, granturco e sorgo a titolo di aiuto alimentare

(74/162/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 128,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971; che questa convenzione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1971;

considerando che, con lettera del 22 maggio 1973, la Repubblica del Ciad ha presentato una richiesta d'aiuto alimentare;

considerando che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento in cereali del Ciad, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono, 6 000 tonnellate di cereali, sotto forma di 2 000 tonnellate di frumento tenero, 2 000 tonnellate di granturco e 2 000 tonnellate di sorgo, nell'ambito del programma di aiuto alimentare in cereali della Comunità per il 1972/1973,

DECIDE:

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Ciad relativo alla fornitura di frumento tenero, di granturco e di sorgo a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 11 febbraio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Ciad relativo alla fornitura di frumento tenero, di granturco e di sorgo a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CIAD:

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo I

Nel quadro del suo programma di aiuti alimentari in cereali per il 1972/1973, la Comunità economica europea, in seguito denominata « Comunità », fornisce a titolo di dono alla Repubblica del Ciad, in seguito denominata « paese destinatario », un quantitativo di 6 000 tonnellate di cereali, sotto forma di 2 000 tonnellate di frumento tenero, 2 000 tonnellate di granturco e 2 000 tonnellate di sorgo.

Articolo II

Le consegne, in sacchi di iuta nuovi di peso netto di 50 chilogrammi ciascuno, sono effettuate reso luogo di destinazione, fissato di comune accordo tra il paese destinatario e la Comunità.

Articolo III

Gli obblighi e le responsabilità della Comunità e del paese destinatario, per quanto riguarda in particolare la consegna e la presa in carico, sono definiti nell'allegato che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo IV

Il paese destinatario s'impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione dei prodotti consegnati a partire dal luogo di destinazione.

Articolo V

Il paese destinatario s'impegna ad usare a fini di consumo i prodotti ricevuti a titolo di aiuto ed a distribuirli gratuitamente alle popolazioni che li necessitano.

Articolo VI

Le parti contraenti s'impegnano ad eseguire il presente accordo in modo che nessun pregiudizio sia recato alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. A questo scopo, esse prendono le misure necessarie per assicurare che le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali che sarebbe lecito prevedere se tali forniture non avessero luogo.

Articolo VII

Il paese destinatario adotta tutte le opportune disposizioni per impedire :

- la riesportazione dei prodotti ricevuti a titolo di aiuto, nonché dei prodotti da esso derivati ;
- l'esportazione commerciale e non commerciale, durante un periodo di 6 mesi dall'ultima consegna sia dei prodotti ottenuti localmente e aventi la stessa natura di quelli ricevuti a titolo di aiuto, sia dei prodotti di trasformazione da esso derivati.

Articolo VIII

Il paese destinatario si impegna ad informare la Comunità delle modalità di esecuzione del presente accordo. A tal fine, esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i seguenti dati :

- non oltre 30 giorni dalla presa in carico di ciascun invio : luogo e data di presa in carico ; natura, quantitativo e qualità dei prodotti presi in carico ;

- ogni 3 mesi sino all'utilizzazione completa dei quantitativi ricevuti a titolo di aiuto : quantitativi distribuiti ; numero e qualità dei beneficiari ; luoghi, ritmo e modo di distribuzione.

Articolo IX

Il paese destinatario adotta tutte le misure utili per permettere alle persone che sono state debitamente abilitate dalle Comunità di seguire sul luogo le operazioni connesse all'esecuzione dell'accordo.

Articolo X

Su richiesta di una di loro, le parti contraenti si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente accordo.

Articolo XI

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

ALLEGATO

Disposizioni previste dall'articolo III dell'accordo

Articolo 1

La consegna si considera effettuata ed i rischi passano dalla Comunità al paese destinatario nel momento in cui la merce è effettivamente arrivata al luogo di destinazione.

Il paese destinatario sostiene tutte le spese relative alla ricezione della merce, le eventuali spese di trasbordo, e tutte le altre spese successive alla consegna.

Le eventuali spese risultanti da ritardi nella presa in carico della merce imputabili al paese destinatario, sono a carico di questo.

Articolo 2

La Comunità notifica al paese destinatario, nel termine più breve, il mezzo o i mezzi di trasporto usati per l'inoltro della merce fino al luogo di destinazione, le modalità di trasporto per le fasi intermedie, la data di caricamento, la quantità nonché la qualità della merce accertate alla partenza dalla Comunità.

Articolo 3

La Comunità informa in tempo utile il paese destinatario della data presunta di arrivo della merce al luogo di destinazione. Essa conferma tale data con un anticipo di almeno 2 giorni.

Articolo 4

Alla consegna della merce è ammessa una tolleranza del 5% in meno del quantitativo di prodotto la cui fornitura è prevista dall'articolo I dell'accordo.

Articolo 5

La Comunità designa per l'esecuzione delle disposizioni del presente allegato un mandatario di cui essa comunica in tempo utile al paese destinatario il nome e l'indirizzo.

Il paese destinatario designa in ogni luogo di consegna una persona incaricata della ricezione e, prima dell'esecuzione dell'accordo, ne comunica il nome e l'indirizzo alla Comunità.

Informazione concernente la firma dell'accordo relativo alla fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Ciad

L'accordo fra la Comunità economica europea e il Ciad, relativo alla fornitura di frumento tenero, granturco e sorgo a titolo di aiuto alimentare, che il Consiglio ha deciso di concludere l'11 febbraio 1974, è stato firmato a Bruxelles il 13 febbraio 1974

a nome del Consiglio delle Comunità europee dal sig. Eberhard Boemcke, ministro plenipotenziario, rappresentante permanente aggiunto, nonché dal sig. J. Durieux, direttore presso la direzione generale « Sviluppo e cooperazione » della Commissione delle Comunità europee;

a nome del governo del Ciad dal sig. Paul Djime, incaricato d'affari a.i., rappresentante di tale governo presso la CEE.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1974

che autorizza la Repubblica italiana, per un periodo che scade il 30 settembre 1974, alla commercializzazione di sementi certificate di festuca arundinacea e di pisello da foraggio appartenenti a varietà le cui sementi non possono essere commercializzate sul suo territorio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(74/163/CEE)

A COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1973 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la domanda della Repubblica italiana,

considerando che la produzione della Repubblica italiana di sementi certificate di festuca arundinacea Schreb. e di *Pisum arvense* L. non è sufficiente a coprire il fabbisogno dell'agricoltura nazionale ;

considerando che non è possibile coprire detto fabbisogno ricorrendo a sementi certificate provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi e appartenenti a varietà iscritte nel « Catalogo comunitario di varietà di specie agricole » o in un catalogo nazionale italiano delle varietà ;

considerando che è opportuno autorizzare la Repubblica italiana per un periodo che scade il 30 settembre 1974, ad ammettere alla commercializzazione delle sementi certificate di festuca arundinacea e di pisello da foraggio appartenenti a varietà le cui sementi non possono, in quanto tali, essere commercializzate nel suo territorio ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere per un periodo che scade il 30 settembre 1974 alla commercializzazione sul suo territorio 120 tonnellate al massimo di sementi certificate di festuca arundinacea e 500 tonnellate al massimo di pisello da foraggio, appartenenti a varietà che non figurano né nel « Catalogo comunitario delle varietà di piante agricole » né in un catalogo nazionale italiano delle varietà.

Articolo 2

La Repubblica italiana comunica alla Commissione, prima del 1° novembre 1974, le quantità di sementi certificate di festuca arundinacea e di pisello da foraggio commercializzate sul suo territorio in virtù della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1974

diretto al governo dell'Irlanda e riguardante il progetto di regolamento irlandese «European Communities (international carriage of passengers), regulations 1973 »

(74/164/CEE)

Con lettera in data 31 agosto 1973, la rappresentanza permanente dell'Irlanda ha trasmesso alla Commissione un progetto di regolamento che il governo irlandese intende emanare in esecuzione dei regolamenti

- n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone effettuati con autobus ⁽¹⁾ ;
- (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio 1968, che stabilisce modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio ⁽²⁾ ;
- (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri ⁽³⁾ ;
- (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri ⁽⁴⁾.

Detta comunicazione costituisce una consultazione della Commissione ai sensi degli articoli

- 10 del regolamento n. 117/66/CEE ;

- 6 del regolamento (CEE) n. 1016/68 ;
- 24 del regolamento (CEE) n. 516/72 ;
- 22 del regolamento (CEE) n. 517/72.

La comunicazione del governo irlandese relativa al regolamento (CEE) n. 1172/72 ⁽⁵⁾, ai sensi dell'articolo 6 di detto regolamento, va intesa come una informazione rivolta alla Commissione circa le disposizioni da esso emanate in esecuzione del regolamento precitato.

La Commissione deplora che il governo irlandese non abbia osservato il termine entro il quale avrebbero dovute essere emanate le misure di attuazione dei regolamenti (CEE) nn. 516/72 e 517/72.

Per quanto riguarda il contenuto delle disposizioni del progetto del regolamento irlandese, la Commissione riscontra che esso soddisfa gli obblighi imposti agli Stati membri in virtù dei regolamenti comunitari sopraccitati.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 26866.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 134 del 12. 6. 1972, pag. 1.

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1974

relativa all'applicazione della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(74/165/CEE)

1. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1972 ⁽²⁾, ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo deve essere munito, prima di entrare nel territorio della Comunità, di una carta verde o di un certificato di assicurazione « frontiera », valevole per l'intero territorio della Comunità ;

2. Tra gli Stati membri esistono tuttavia differenze per quanto riguarda il termine di validità dei contratti d'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, conclusi sotto forma d'assicurazione « frontiera » ; è pertanto necessario uniformare i criteri seguiti dagli Stati membri in materia di validità minima dell'assicurazione « frontiera » al fine di impedire, dopo la soppressione del controllo alle frontiere intracomunitarie dell'as-

sicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli di paesi terzi che, dopo l'entrata sul territorio di uno Stato membro, non sono più coperti da un'assicurazione della responsabilità civile valida in altri Stati membri,

3. Per questi motivi e a norma dell'articolo 155 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Commissione raccomanda agli Stati membri di far sì che, prima del 15 maggio 1974, i contratti di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, conclusi sotto forma di assicurazione « frontiera » abbiano una validità minima di 15 giorni.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 162; rettifica nella GU n. L 75 del 23. 3. 1973, pag. 30.

PRIMA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1974

relativa all'applicazione della direttiva n. 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(74/166/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il paragrafo 2 dell'articolo 2 della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1972 ⁽²⁾,

considerando che, in virtù della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972, gli Stati membri devono emanare le misure necessarie per conformarsi, al più tardi il 31 dicembre 1973; che gli Stati membri hanno preso — o stanno prendendo — le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, per lo meno a quelle che condizionano la soppressione, da parte di ogni Stato membro, del controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli stazionanti abitualmente nel territorio europeo di un altro Stato membro;

considerando che, il 12 dicembre 1973 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri hanno stipulato un accordo conforme ai principi contemplati nell'articolo 2, paragrafo 2, comma primo della direttiva del 24 aprile 1972, come è stato constatato dalla Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri; che questo accordo stipulato per una durata indeterminata è rescindibile previo preavviso di dodici mesi;

considerando quindi che sussistono o stanno per esserlo, tutte le condizioni per poter sopprimere il controllo dell'assicurazione di responsabilità civile nelle relazioni fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 15 maggio 1974, ogni Stato membro si astiene dall'effettuare un controllo dell'assicurazione di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che stazionano abitualmente nel territorio europeo di un altro Stato membro, e come previsto nella convenzione stipulata dagli uffici nazionali di assicurazione il 12 dicembre 1973.

Articolo 2

Gli Stati membri hanno cura d'informare immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 162; rettifica contenuta nella GU n. L 75 del 23. 3. 1973, pag. 30.

SECONDA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1974

relativa all'applicazione della direttiva n. 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(74/167/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il paragrafo 3 dell'articolo 7 della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1972 ⁽²⁾,

considerando che, in virtù della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972, alle condizioni previste dal paragrafo 2 dell'articolo 7 gli Stati membri possono sopprimere il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo e che entrano nel territorio della Comunità ;

considerando che, il 12 dicembre 1973 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri hanno concluso un accordo con gli uffici nazionali della Svezia, della Finlandia, della Norvegia, dell'Austria e della Svizzera conforme ai principi dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva e in virtù del quale gli uffici nazionali degli Stati membri si rendono garanti per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno di detti paesi terzi, come è stato constatato dalla Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri ; che questo accordo stipulato per una durata indeterminata è rescindibile previo preavviso di 12 mesi ;

considerando che gli Stati membri hanno manifestato l'intenzione di adeguare le loro legislazioni alle disposizioni della direttiva del Consiglio del 24 aprile 1972, anche per quanto riguarda la soppressione del controllo dell'assicurazione responsabilità civile per i veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno di detti paesi terzi ;

considerando quindi che sussistono o stanno per esserlo, tutte le condizioni per poter sopprimere il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile nelle relazioni degli Stati membri con detti paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 15 maggio 1974, ogni Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Svezia, della Finlandia, della Norvegia, dell'Austria e della Svizzera come previsto dalla convenzione stipulata dagli uffici nazionali d'assicurazione il 12 dicembre 1973.

Articolo 2

Gli Stati membri hanno cura d'informare immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 162; rettifica nella GU n. 75 del 2. 3. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

CONVENZIONE COMPLEMENTARE TRA UFFICI NAZIONALI DI ASSICURAZIONE

del 12 dicembre 1973

(I testi in lingua francese e inglese sono i soli facenti fede)

Articolo 1

- a) La presente convenzione viene stipulata il 12 dicembre 1973 tra i seguenti uffici nazionali di assicurazione (bureaux) per quanto riguarda i territori indicati a fianco delle rispettive denominazioni :

HUK-Verband	Repubblica federale tedesca ivi compreso Berlino Ovest
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs	Austria
Bureau belge des assureurs automobile	Belgio
Dansk forening for international Motor-køretøjsforsikring	Danimarca
Liikennevakuutusyhdistys	Finlandia
Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles	Francia e Monaco
Irish Visiting Motorists' Bureau	Irlanda
Ufficio centrale italiano (UCI)	Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents automobile	Lussemburgo
Trafikkforsikrings Forbundet	Norvegia
Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars	Paesi Bassi

Motor Insurers' Bureau

Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Isola di Man ed Isole della Manica (esclusa Gibilterra)

Trafikförsäkringsföreningen

Svezia

Syndicat suisse d'assureurs automobiles

Svizzera e Liechtenstein

La convenzione potrà essere estesa agli uffici nazionali di assicurazione di altri paesi in conformità alle disposizioni del successivo articolo 5.

- b) Ogni ufficio nazionale di assicurazione firmatario della presente convenzione agisce per conto di tutte le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio nel proprio paese dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli a motore.
- c) Le parti contraenti si basano sulla « Direttiva n. 72/166/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità » (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 103 del 2. 5. 1972).
- d) La presente convenzione entrerà in vigore alla data fissata dalla Commissione delle Comunità europee per l'applicazione integrale della direttiva menzionata al precedente punto c).

Articolo 2

- a) Qualora un veicolo avente stazionamento abituale in uno dei territori di cui all'articolo 1 a) sia posto in circolazione in un altro territorio di cui allo stesso articolo e sia ivi soggetto all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile vigente in tale altro territorio, il proprietario, il detentore e/o il conducente sono considerati come assicurati ai sensi della convenzione tipo tra uffici nazionali di assicurazione e come titolari di un valido

certificato di assicurazione emesso dall'ufficio nazionale di assicurazione indicato per il territorio ove il veicolo ha il suo stazionamento abituale, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano o meno effettivamente titolari di tale certificato in stato di validità.

- b) Nei confronti di ciascuno degli uffici nazionali di assicurazione firmatari della presente convenzione i territori indicati all'articolo 1 a) sono considerati, ai fini dell'applicazione della convenzione stessa, come una sola ed unica entità.
- c) Sono considerati come aventi il loro stazionamento abituale in uno dei territori indicati all'articolo 1 a) :
- i veicoli ivi immatricolati ;
 - i veicoli a due ruote non soggetti ad immatricolazione e che rispondono alle norme di cui all'allegato I.
- d) I veicoli elencati nell'allegato II sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione.
- e) Qualsiasi controversia tra uffici nazionali di assicurazione sull'interpretazione della nozione di stazionamento abituale che non sia già chiarita qui sopra sarà sottoposta ad un collegio arbitrale. Tale collegio sarà composto dal presidente del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione (Council of Bureaux), nonché dagli arbitri designati da ciascuno degli uffici nazionali di assicurazione implicati nella controversia in ragione di un arbitro per ciascun ufficio nazionale di assicurazione. Qualora il presidente del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione sia della stessa nazionalità di uno degli arbitri, egli designerà in sua vece un arbitro di un'altra nazionalità e di nazionalità diversa da quella degli altri arbitri.
- f) Gli arbitri così designati delibereranno a maggioranza dei voti in ultima istanza, e senza possibilità di appello. In caso di parità di voti, è determinante il voto del presidente del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione (Council of Bureaux) o del suo sostituto.

Articolo 3

- a) La presente convenzione modifica pro tanto gli accordi già in corso tra le parti contraenti in base alla « Convenzione tipo tra uffici nazionali di assicurazione (Uniform Agreement between Bureaux) », ma, eccezion fatta per tali modifiche, gli accordi stessi restano in vigore, e i termini e le espressioni ai quali la « Convenzione tipo tra uffici nazionali di assicurazione (Uniform Agreement between Bureaux) ha conferito un significato particolare conservano nella presente convenzione lo stesso significato.
- b) In caso di sinistro sul territorio dell'ufficio nazionale di assicurazione al quale compete la gestione del danno (Bureau gestionnaire) che dia luogo ad

una richiesta di risarcimento nei confronti della persona che ai sensi del sopra riportato articolo 2 è da considerarsi come un assicurato, tutti gli accordi di cui alla « Convenzione tipo tra uffici nazionali di assicurazione (Uniform Agreement between Bureaux) » relativi all'istruzione e alla gestione dei danni restano validi, anche in assenza di un certificato di assicurazione in stato di validità, e tali accordi saranno interpretati, per quanto praticamente possibile, come se non contenessero alcuna clausola che prescrivere il possesso di un certificato d'assicurazione.

- c) In particolare, ogni riferimento ad una « impresa socia che rilascia un certificato d'assicurazione » sarà inteso come riferibile all'impresa socia che ha rilasciato la polizza d'assicurazione relativa al veicolo e, in mancanza di un'assicurazione, all'ufficio nazionale di assicurazione indicato per il territorio ove il veicolo ha il suo stazionamento abituale.

Articolo 4

La presente convenzione viene stipulata per una durata indeterminata.

Ciascun ufficio nazionale di assicurazione può tuttavia recedere con preavviso di dodici mesi a decorrere dalla data del timbro postale della relativa notifica indirizzata agli altri uffici firmatari ed al segretariato generale del comitato europeo delle assicurazioni, nonché alle autorità governative del proprio paese ed alla Commissione delle Comunità europee.

Tale ufficio nazionale di assicurazione deve inoltre informare immediatamente di tale recessione il segretariato del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione (Council of Bureaux).

Articolo 5

- a) La presente convenzione potrà essere estesa agli uffici nazionali di assicurazione indicati per i veicoli ai quali la Commissione delle Comunità europee deciderà di applicare le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 della direttiva menzionata al precedente articolo 1 c).
- b) Le estensioni della presente convenzione agli uffici nazionali di assicurazione di altri paesi potranno essere effettuate soltanto dopo:
- che tutti gli uffici nazionali di assicurazione già firmatari abbiano manifestato il loro accordo, sottoscrivendo il documento che sarà redatto a tale scopo ;
 - che l'ufficio nazionale di assicurazione richiedente abbia sottoscritto una copia della presente convenzione.

Tali estensioni entreranno in vigore alle date fissate dalla Commissione delle Comunità europee in conformità alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva menzionata all'articolo 1 c) della presente convenzione.

CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE

Stipulata presso la sede del Comitato europeo delle assicurazioni a Parigi, il 12 dicembre 1973 in tre esemplari in lingua francese ed in tre esemplari in lingua inglese.

Un esemplare in ciascuna delle due lingue rimane depositato presso il segretariato generale del CEA.

Un esemplare in ciascuna delle due lingue viene inviato alla Commissione delle Comunità europee.

Un esemplare in ciascuna delle due lingue viene inviato al segretariato del consiglio degli uffici nazionali di assicurazione (Council of Bureaux).

Il segretariato generale del comitato europeo delle assicurazioni rilascerà copie conformi della presente convenzione a tutti i firmatari della stessa.

La stessa procedura sarà adottata per le appendici, le estensioni o le modifiche della presente convenzione.

Per l'HUK-Verband

Il vice-presidente

Dr. Hans-Joachim SCHERZBERG

Il direttore

Hans Heinrich BRUMM

Per il Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs

Un membro del Presidium

Dr. Hans HAJEK

Il segretario

Dr. Gerhard TOELG

Per il Bureau belge des assureurs automobiles

Il presidente

Jacques WAUTIER

Per il Dansk forening for international Motorkøretøjsforsikring

Il presidente

C. P. HEIEDE

Il direttore

M. BOJESEN-KOEFOED

Per il Liikennevakuutusyhdistys (Finnish Motor Insurers' Bureau)

Il direttore

Veikko SORAMAKI

Il direttore

Iikka HONKAJUURI

Per il Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile

Il presidente

H. CHATEL

Per l'Irish Visiting Motorists' Bureau Ltd.

Il presidente

Bartholomew K. FITZSIMON

Per l'Ufficio centrale italiano (UCI)

Il presidente

avv. Camillo CURTI

Per il Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents d'automobile

Il presidente

Philippe MULLER

Il segretario

Fernand THIEL

Per il Trafikkforsikrings Forbundet

Il presidente

Thorbjørn CONRADI

Il direttore generale

Knud BOYE

Per il Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars

Il presidente

F. JUTTE

Per il Motor Insurers' Bureau

Il presidente

Stephen MASEFIELD

Per il Trafikförsäkringsföreningen

Il direttore

Hugo HELLQUIST

Per il Syndicat suisse d'assureurs automobiles

Il segretario generale

Heinrich BRÄNDLI

ALLEGATO I**alla convenzione complementare tra uffici nazionali di assicurazione del 12 dicembre 1973**

Sono considerate come aventi stazionamento abituale nella Repubblica federale tedesca ivi compreso Berlino ovest le biciclette munite di motore ausiliario di cilindrata non superiore a 50 cc. e la cui velocità non oltrepassi i 50 km all'ora, nonché i ciclomotori la cui velocità non sia superiore ai 40 km all'ora, qualora entrambi siano muniti di targa con indicazione dell'anno in corso come prescritto nella Repubblica federale tedesca ivi compreso Berlino ovest.

Sono considerati come aventi stazionamento abituale in Belgio i veicoli a due ruote muniti di motore la cui cilindrata non superi i 50 cc. e che per le caratteristiche di costruzione e per la potenza del loro motore non possono superare su strada piana la velocità di 40 km all'ora, se sono muniti di una targa provinciale datata come prescritto in Belgio.

Sono considerati come aventi stazionamento abituale in Danimarca i veicoli a motore a due ruote, anche quando sono muniti di un semplice motore ausiliario, il cui conducente abbia il proprio domicilio legale in Danimarca.

Sono considerati come aventi stazionamento abituale in Finlandia i veicoli a motore a due ruote, anche quando sono muniti di un semplice motore ausiliario, il cui conducente abbia il proprio domicilio legale in Finlandia.

Sono considerati come aventi stazionamento abituale in Francia o a Monaco i veicoli a motore a due ruote muniti di pedali e di motore ausiliario con una cilindrata massima di 50 cc., il cui conducente abbia il proprio domicilio legale rispettivamente in Francia o a Monaco.

Sono considerati come aventi stazionamento abituale in Irlanda i veicoli a motore a due ruote, quando sono muniti di semplice motore ausiliario, il cui conducente abbia il proprio domicilio legale in Irlanda.

Sono considerati come aventi stazionamento abituale in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino i veicoli a motore a due ruote muniti di targa di immatricolazione di tali paesi.

Sono considerati come aventi stazionamento abituale nel Lussemburgo i veicoli a motore a due ruote muniti di pedali e di motore ausiliario di cilindrata massima di 50 cc. e che, per le caratteristiche di costruzione, non superano la velocità di 50 km all'ora, qualora siano muniti di una targa riprodotte, in nero su fondo giallo, il numero della carta d'identità rilasciata dal ministero dei trasporti o dal suo delegato.

Sono considerati come aventi stazionamento abituale in Norvegia tutti i veicoli a motore a due ruote, anche quando sono muniti di semplice motore ausiliario, il cui guidatore abbia il proprio domicilio legale in Norvegia.

Sono considerati come aventi stazionamento abituale nei Paesi Bassi i veicoli a motore a due ruote muniti di pedali e di motore ausiliario aventi cilindrata massima di 50 cc., qualora siano muniti di certificato d'assicurazione recante lo stesso numero della targa d'assicurazione.

Sono considerati come aventi stazionamento abituale in Svezia tutti i veicoli a motore a due ruote, anche quando sono muniti di semplice motore ausiliario, il cui guidatore abbia il proprio domicilio legale in Svezia.

ALLEGATO II**alla convenzione complementare tra uffici nazionali di assicurazione del 12 dicembre 1973****REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA COMPRESO BERLINO OVEST**

1. I veicoli che, per caratteristiche, costruttive, non superano la velocità di 6 km all'ora.
2. Le macchine operatrici automotrici la cui velocità massima non è superiore a 20 km all'ora.
3. I veicoli ed i rimorchi ad immatricolazione temporanea (targa doganale).

4. I veicoli ed i rimorchi delle truppe straniere di stanza sul territorio soggetto alla sovranità della Repubblica federale tedesca, dei loro ausiliari civili, dei loro membri e delle loro famiglie, qualora tali veicoli siano immatricolati dalle autorità militari competenti.
5. I veicoli ed i rimorchi dei quartieri generali militari internazionali stabiliti nella Repubblica federale tedesca in virtù del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

BELGIO

1. I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale).
2. I veicoli privati dei militari belgi e delle loro famiglie stazionanti nella Repubblica federale tedesca.
3. I veicoli ufficiali della NATO che restano soggetti alle disposizioni proprie del trattato della NATO.

DANIMARCA

Veicoli registrati nelle isole Faroe.

FRANCIA E MONACO

Veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.

IRLANDA

1. Rimorchi.
2. Veicoli guidati unicamente da persona appiedata, vale a dire veicoli che non sono nè costruiti nè adattati per trasportare conducente o passeggeri ed il cui peso a vuoto non supera gli 8 Cwt (406,4 kg).
3. Veicoli ad immatricolazione temporanea.

ITALIA, STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. I veicoli ad immatricolazione temporanea.
2. I veicoli muniti di targa con l'indicazione « AFI » (Allied Forces in Italy).
3. I veicoli che non sono muniti di targa d'immatricolazione (in particolare i ciclomotori).
4. Le macchine agricole (quali i trattori agricoli, i loro rimorchi e ogni altro veicolo destinato per la sua struttura all'effettuazione di lavori agricoli).
5. I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
6. I veicoli delle forze militari e del personale militare e civile della NATO.

LUSSEMBURGO

1. I trattori agricoli.
2. Le macchine operatrici automotrici (quali i rulli compressori, i bulldozers, le mietitrebbiatrici, ecc.).
3. I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) a partire dalla data di scadenza indicata sulle targhe d'immatricolazione.

PAESI BASSI

1. I veicoli ad immatricolazione temporanea.
2. I veicoli privati dei militari olandesi e delle loro famiglie stazionanti nella Repubblica federale tedesca.
3. I veicoli appartenenti a militari tedeschi di stanza nei Paesi Bassi.
4. I veicoli appartenenti a persone occupate presso lo Headquarters Allied Forces Central Europe (Quartiere generale delle forze alleate in Europa).
5. I veicoli di servizio delle forze armate della NATO

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, ISOLA DI MAN,
ISOLE DELLA MANICA (esclusa Gibilterra)

1. Le vetture per invalidi il cui peso a vuoto non superi i 5 Cwt (254 kg).
2. I veicoli a motore destinati a spostarsi sul suolo, ma che non sono concepiti nè adattati per la circolazione stradale.
3. I veicoli della NATO che sono soggetti alle disposizioni proprie della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 e del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952.

SVIZZERA E LIECHTENSTEIN

1. I veicoli azionati manualmente muniti di motore.
2. Le macchine monoassi per lavori agricoli che sono condotte unicamente da persona appiedata e che non servono al traino di rimorchi.
3. I ciclomotori e le carrozzelle per invalidi il cui motore abbia una cilindrata non superiore ai 50 cm³ e la cui velocità in circostanze normali, non può superare i 30 km all'ora.
4. I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) a partire dalla data di scadenza indicata sulle targhe d'immatricolazione.

ALLEGATO III

alla convenzione complementare tra uffici nazionali di assicurazione del 12 dicembre 1973

1. *Clausola sospensiva dell'ufficio centrale francese*

Per quanto riguarda i sinistri causati da veicoli aventi stazione abituale in Francia o a Monaco, l'impegno dell'ufficio centrale francese prenderà effetto a partire dalla data di entrata in vigore in Francia:

1. del decreto previsto all'articolo 6 del regolamento del 29 giugno 1973 per quanto riguarda gli incidenti causati in Danimarca, Irlanda e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
2. dei provvedimenti legislativi o regolamentari che modificano o completano le disposizioni attuali della legge del 24 febbraio 1958 sull'assicurazione obbligatoria autoveicoli, dell'articolo 15 della legge del 31 dicembre 1951 relativa al Fondo di garanzia oltre che dei testi regolamentari relativi alla loro applicazione, di modo che sia prevista l'assunzione a carico del Fondo di garanzia francese dei sinistri causati da autoveicoli stazionanti abitualmente in Francia se il sinistro non è oggetto di un'assicurazione valida, per quanto riguarda gli incidenti causati sul territorio degli altri Stati i cui uffici sono firmatari della presente convenzione.

2. *Clausola sospensiva concernente i veicoli aventi stazione in Italia*

Per quanto riguarda i veicoli a motore aventi il loro stazione abituale in Italia e che sono posti in circolazione sul territorio dell'Austria, della Svizzera e del Liechtenstein, la presente convenzione prenderà effetto a partire dalla data fissata di comune accordo tra le parti in questione non appena sarà stato constatato che sono state adottate le misure necessarie:

- per assimilare, in caso di incidente in tali paesi, i cittadini italiani ai nazionali per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di garanzia, dato che i cittadini dei paesi considerati sono già assimilati agli italiani qualora siano vittime di un sinistro in Italia;
 - per sopprimere gli attuali sistemi di pagamento a carico degli automobilisti italiani sprovvisti di « carta verde » di un importo rispettivamente di 40 scellini austriaci e 3 franchi svizzeri, riscossi dalle autorità austriache e svizzere di frontiera a titolo di spese per la gestione di eventuali sinistri.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1974

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara prevista dal regolamento (CEE) n. 193/74

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(74/168/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 193/74 della Commissione, del 18 gennaio 1974, relativo all'apertura di una gara per la fornitura d'urgenza di latte scremato in polvere al comitato internazionale della Croce Rossa ⁽³⁾, l'organismo d'intervento olandese ha indetto una gara per le spese di fornitura cif di 570 tonnellate di latte scremato in polvere al CICR destinati a diversi paesi terzi;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1885/73 della Commissione, del 12 luglio 1973, relativo alla gara per le spese di fornitura, a titolo di aiuto alimentare, del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento ⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo ovvero si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli importi massimi da considerare per l'aggiudicazione della partita di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 193/74 sono fissati come segue :

partita A : 2 466 u.c.

partita B : 1 729 u. c.

partita C : 28 925 u. c.

partita D : 16 684 u. c.

partita E : 19 414 u. c.

partita F : 14 448 u. c.

2. Non è dato seguito alla gara per quanto concerne le partite G, H, I e J.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 21 del 25. 1. 1974, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 13. 7. 1973, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1974

che fissa gli importi massimi per le forniture fob di latte scremato in polvere al Programma alimentare mondiale nel quadro della procedura di gara prevista dal regolamento (CEE) n. 233/74

(I testi in lingua francese, tedesca, olandese ed inglese sono i soli facenti fede)

(74/169/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2721/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 233/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, relativo all'apertura di una gara per la fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere acquistato sul mercato della Comunità ⁽²⁾, gli organismi d'intervento belga, tedesco, francese, olandese e inglese hanno indetto una gara per la fornitura al Programma alimentare mondiale (PAM) di varie partite di latte scremato in polvere per un totale di 4 852,7 tonnellate, destinate all'India ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, relativo a gare per la fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere acquistato sul mercato della Comunità ⁽³⁾, dispone che, tenuto conto delle offerte ricevute, venga fissato un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara ;

considerando che, viste le offerte ricevute e data la situazione del mercato, gli importi massimi possono essere fissati al livello sottoindicato ; che, conformemente all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 233/74, gli importi massimi applicabili dagli organismi d'intervento della Germania e dei paesi del Benelux devono essere diminuiti ;

considerando inoltre che è opportuno precisare l'importo del contributo forfettario corrispondente alle spese di inoltro e di distribuzione, che gli organismi d'intervento devono versare al PAM ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1911/73 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli importi massimi da prendere in considerazione per la gara relativa alle partite di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 233/74 sono fissati come segue :

partita A : 528 220 u. c.

partita B : 527 660 u. c.

partita C : 523 600 u. c.

partita D : 528 430 u. c.

partita E : 568 063 u. c.

partita F : 679 410 u. c.

partita G : 301 200 u. c.

2. Per quanto concerne gli importi massimi applicabili dagli organismi d'intervento della Germania e dei paesi del Benelux, gli importi di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di 2 u. c./100 kg.

⁽¹⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 30. 1. 1974, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1973, pag. 12.

Articolo 2

Il contributo forfettario alle spese di inoltro e di distribuzione, che gli organismi d'intervento devono versare al PAM ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1911/73 ammonta a 80 dollari USA per tonnellata di latte scremato in polvere.

Articolo 3

Il Belgio, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1974

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1974

che fissa l'importo massimo per le spese di fornitura cif di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara prevista dal regolamento (CEE) n. 194/74

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(74/170/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 194/74 della Commissione, del 18 gennaio 1974, relativo all'apertura di una gara per la fornitura d'urgenza di latte scremato in polvere al Comitato internazionale della Croce Rossa, a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, l'organismo d'intervento tedesco ha indetto una gara per le spese di fornitura cif di 1 500 tonnellate di latte scremato in polvere al CICR destinati al Cile;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1885/73 della Commissione, del 12 luglio 1973, relativo alla gara per le spese di fornitura, a titolo di aiuto alimentare, del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo ovvero si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare l'importo massimo al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo da considerare per l'aggiudicazione nell'ambito della gara prevista dal regolamento (CEE) n. 194/74 è fissato a 122 111 unità di conto per la consegna in causa.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 21 del 25. 1. 1974, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 13. 7. 1973, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1974

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la trentottesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72

(74/171/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/73⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente differenziato secondo il tenore in materie grasse del burro o sia deciso di non dar seguito alla gara; che, l'importo del deposito cauzionale di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo minimo di vendita e il prezzo di mercato del burro;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della trentottesima gara particolare, il prezzo minimo al livello sotto indicato e determinare in conseguenza il deposito cauzionale di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la trentottesima gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 febbraio 1974,

- a) il prezzo minimo di vendita da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 75 u. c./100 kg di burro,
- b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, commi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1259/72, il deposito cauzionale di trasformazione è fissato a 114 u. c./100 kg di burro.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 14.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1974

relativa alla fornitura d'urgenza, franco aeroporto, di latte scremato in polvere destinato al Niger a titolo di aiuto alimentare

(I testi in lingua francese, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(74/172/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 28,considerando che il regolamento (CEE) n. 3582/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare ai paesi del Sahel e all'Etiopia⁽³⁾, prevede che siano messe a disposizione di tali paesi 14 000 tonnellate di latte scremato in polvere;

considerando che l'articolo 2 di detto regolamento dispone che il trasporto del latte scremato in polvere fino ai luoghi di distribuzione forma oggetto di un finanziamento comunitario; che, a norma dell'articolo 3 dello stesso regolamento, il trasporto forma normalmente oggetto di una procedura di gara o, in casi eccezionali, di una procedura a trattativa privata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 192/74 della Commissione, del 18 gennaio 1974, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo d'aiuto alimentare ai paesi del Sahel ed all'Etiopia⁽⁴⁾, ha previsto diverse modalità di consegna;

considerando che l'aggravamento improvviso della situazione alimentare nel Niger rende necessaria un'azione che consenta di trasportare molto rapidamente i prodotti fino alle più lontane zone del paese;

che in tali condizioni è opportuno fare ricorso alle possibilità di trasporto con aerei messi a disposizione a tal fine dai governi belga, tedesco e francese, nonché ad una procedura a trattativa privata per il trasporto fino all'aeroporto d'imbarco;

considerando d'altra parte che, data l'assunzione in carico del trasporto aereo da parte dei governi belga, tedesco e francese, gli organismi d'intervento di cui trattasi sono incaricati solamente dell'inoltro del latte scremato in polvere fino all'aeroporto d'imbarco;

considerando che, tenuto conto delle giacenze disponibili presso gli organismi d'intervento, i quantitativi in causa possono essere forniti dagli organismi d'intervento belga, tedesco e francese;

considerando che, per poter condurre a buon fine l'operazione, è necessario che gli organismi d'intervento comunichino alla Commissione gli importi delle spese impegnate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Conformemente alle disposizioni degli articoli 1, paragrafo 1, 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 192/74, si effettua la fornitura di 300 tonnellate di latte scremato in polvere destinato al Niger, a norma del regolamento (CEE) n. 3582/73.

2. Il latte scremato in polvere in causa è ritirato presso

— l'organismo d'intervento belga nei limiti di 100 tonnellate,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 2.

(3) GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 50.

(4) GU n. L 21 del 25. 1. 1974, pag. 33.

- l'organismo d'intervento tedesco nei limiti di 100 tonnellate,
- l'organismo d'intervento francese nei limiti di 100 tonnellate.

3. Il latte scremato in polvere risponde, in ordine alla qualità e all'imballaggio, alle condizioni di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 77/74⁽²⁾.

L'imballaggio del latte scremato in polvere reca, in lettere di almeno 2 cm di altezza, la seguente dicitura :

« Lait écrémé en poudre

Don de la Communauté économique européenne au Niger

A distribuer gratuitement ».

Articolo 2

La fornitura è effettuata alle date ed agli aeroporti belga, tedesco e francese che verranno comunicati

dalla Commissione all'organismo d'intervento interessato.

Articolo 3

L'importo delle spese d'oltro del latte scremato in polvere agli aeroporti di cui all'articolo 2 è determinato dall'organismo d'intervento interessato in base ad una procedura a trattativa privata, alle condizioni meno onerose in considerazione delle possibilità di trasporto esistenti.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 9 dell'11. 1. 1974, pag. 38.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1974

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la trentanovesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72

(74/173/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 419/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 324/74 ⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti ;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente differenziato secondo il tenore in materie grasse del burro o sia deciso di non dar corso alla gara ; che, l'importo del deposito cauzionale di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo minimo di vendita e il prezzo di mercato del burro ;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della trentano-

vesima gara particolare, il prezzo minimo al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza il deposito cauzionale di trasformazione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la trentanovesima gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26 febbraio 1974,

- a) il prezzo minimo di vendita da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 75 u. c./100 kg di burro, avente tenore in materia grassa uguale o superiore a 82 % ;
- b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, commi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1259/72, il deposito cauzionale di trasformazione è fissato a 114 u. c./100 kg di burro.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1974, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 35 dell'8. 2. 1974, pag. 28.